

Avv. ANGELO BONITO

Amministrativo – Civile

Patrocinante dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori

Centro Direzionale – Isola F 12 - Tel. 081-734.55.42 Fax 081-734.66.81 – 80143 NAPOLI

Via Marco Papio n. 15 – Tel. 06-76.96.74.98 Fax 06-88.65.80.42 – 00175 ROMA

E-MAIL: info@studiolegalebonito.it – PEC: angelobonito@pec.studiolegalebonito.it

C.F. BNTNGL62P20F537X - P.I. 03596961213

ALL'ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORRE

SANTORO Rosa, nata a Cercola il 06.08.1980 - C.F.: SNTRSO80M46C495P - residente in 80016 Calvizzano alla Via B. Croce, n. 14/16, rappresentata e difesa, in virtù di mandato conferito mediante apposizione di procura congiunta informaticamente al presente atto, che si considera apposta in calce allo stesso ex artt. 22 e 24 c.p.a., art. 83 c.p.c. e art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito da D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'**Avv. Angelo BONITO del Foro di Napoli** (cod. fisc. BNTNGL62P20F537X – n. iscrizione Albo Avvocati Napoli 22035 – delibera Consiglio Nazionale Forense del 29.04.2011 di iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori), presso lo studio del quale elettivamente domiciliata in **80143 Napoli al Centro Direzionale – Isola F/12** ed **alla cui utenza fax, contraddistinta dal numero 081-424.73.96, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) angelobonito@pec.studiolegalebonito.it**, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento, ex art. 136 c.p.a.

CONTRO

- 1) **Ministero dell'Istruzione (cod. fisc. 80185250588)**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 00153 Roma al Viale di Trastevere n. 76/A;

- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale** (cod. fisc. 97248840585), in persona del Direttore Generale *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 00144 Roma alla Via G. Ribotta, n. 41;
- 3) **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma** (cod. fisc. 8019030585), in persona del Dirigente *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 00184 Roma alla Via Frangipane, n. 41, tutti domiciliati *ex lege* presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** (cod. fisc. 80224030587), sedente in 00186 Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12

E NEI CONFRONTI DI

- 4) **LIGUORI Annalucia**, C. F.: LGRNLC85T52H703M, nata il 12.12.1985 a Salerno e residente in 84085 Mercato San Severino (SA) al Corso F. Caracciolo n. 8, per la Classe di Concorso B022;

- **controinteressata**

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA

EX ART. 55 C.P.A.

- a) del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma n. 0019374 del 02.09.2020, avente ad oggetto la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Roma – posto comune / posto di sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuole secondaria di

I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella parte in cui non inserisce la ricorrente nella Seconda Fascia delle dette GPS per la Provincia di Roma per la classe di concorso B022;

- b)** delle Graduatorie pubblicate con il Decreto di cui al precedente capo a), nella parte in cui escludono la ricorrente dalla Graduatoria sopra specificata;
- c)** del procedimento di formazione, determinazione e approvazione della graduatoria di cui innanzi, di cui non si conoscono gli estremi;
- d)** di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale,

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria impugnata al posto che le spetta in virtù dell'attribuzione del punteggio che le compete.

FATTO

La ricorrente, in quanto in possesso del requisito del precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso relativa al triennio 2017 – 2020, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. b), punto 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del Ministero dell'Istruzione, ha presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze inerenti all'ambito territoriale per la provincia di Roma per la classe di concorso B022.

In data 02.09.2020 veniva emanato il Decreto Dirigenziale

dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma n. 0019374, avente ad oggetto la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Roma – posto comune/ posto di sostegno del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nelle quali essa ricorrente non veniva inserita nella II Fascia per la Classe di Concorso B022, sebbene in possesso dei requisiti previsti dalla summenzionata O.M. n. 60 del 10.07.2020.

Pertanto, la ricorrente presentava reclamo, con istanza di rettifica in autotutela, all'Ufficio Scolastico Territoriale che aveva emanato detta graduatoria, finalizzato alla correzione delle omissioni segnalate e al conseguente suo inserimento nella graduatoria qui impugnata.

Il suddetto reclamo rimaneva tuttavia privo di riscontro, ragion per cui la ricorrente si vede costretto ad adire l'intestata Autorità Giudiziaria (anche ai sensi dell'art. 9 della menzionata O. M. n. 60 del 10.07.2020) al fine di ottenere il bene della vita negato dall'Amministrazione resistente, ovvero una piena, completa e corretta valutazione dei Titoli posseduti dagli scriventi come sancito dall' O.M. del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, per i seguenti

MOTIVI di DIRITTO

Violazione e falsa applicazione O.M. Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (Procedure di istituzione delle GPS), in particolare

artt. 3, 7, 8 e allegato A/4 - Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, con particolare riferimento a: difetto di istruttoria - ingiustizia e illogicità manifeste – irragionevolezza - disparità di trattamento – contraddittorietà – travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – perplessità – assenza di motivazione (da valersi anche quale violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) - violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa alla stregua dei principii e criteri direttivi di cui agli artt. 3 e 97 Cost..

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi per i motivi di censura in rubrica indicati, atteso che la resistente P.A., del tutto illegittimamente e nonostante il sollecito ricevuto, ha completamente omesso la valutazione dei Titoli posseduti dalla ricorrente, e regolarmente presentati: circostanza che ha comportato l'esclusione della stessa dalla II Fascia delle GPS per l'ambito territoriale di Roma per la classe di concorso B022.

Appare evidente una macroscopica violazione non solo dei doveri di correttezza e buon andamento a cui è tenuta l'Amministrazione, ma anche, e più direttamente, dell'Ordinanza Ministeriale sopra citata.

Il procedimento di formazione di una graduatoria tramite la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento e, più in generale, l'assegnazione di un punteggio atto ad individuare la giusta collocazione è frutto di una pura e semplice valutazione dei titoli presentati, basata sui criteri fissati dall'Amministrazione, e può essere assimilata, in linea astratta e in senso lato, come anche confermato dalla giurisprudenza (Cfr.

Consiglio di Stato sez. VI, 17 marzo 2017, n. 1214), ad una procedura concorsuale. Procedura concorsuale in senso lato, perché caratterizzata dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione odierna resistente, di un potere pressoché vincolato. Alcn margine di discrezionalità (né amministrativa né tantomeno tecnica) può essere individuato nel compito da eseguirsi nella formazione delle graduatorie, dovendo l'Amministrazione esclusivamente attribuire il punteggio relativo al titolo presentato dal richiedente e non avendo la prevista valutazione dei titoli i connotati propri di una comparazione meritocratica della preparazione e dell'esperienza professionale, bensì atteggiandosi come graduazione meccanica, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e conseguenziale attribuzione del punteggio, a cui segue una compilazione ed approvazione finale di una graduatoria che individui i vincitori.

Per tale ragione risulta quindi innegabile un evidente difetto di istruttoria da parte della Commissione valutatrice, rientrante nella categoria dell'eccesso di potere e indirettamente richiamato dall'art. 6 della L. 241/90, rinvenibile quando *“la pubblica amministrazione non permette di risalire al procedimento che ha portato all'adozione di un determinato provvedimento. L'istruttoria non si limita dunque alla mera raccolta ed all'individuazione dei fatti necessari per una sollecita e pronta emanazione dell'atto ma tesse una trama che va dal diritto al fatto e dal fatto al diritto per precisarne l'uno attraverso l'altro”*.

Va aggiunto, inoltre, che palese reiterazione di detta condotta antidoverosa è da individuarsi nell'aver completamente ignorato i reclami presentati dall'odierna ricorrente.

* * * * *

Tanto premesso ed esposto, la ricorrente, come sopra generalizzata, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CONCLUDE

per l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, nella parte in cui la ricorrente non viene inserita nella II Fascia delle GPS per la Provincia di Roma per la Classe di concorso B022, nonché per il riconoscimento del diritto della stessa ad essere inserita in detta graduatoria nella posizione ad essa spettante e con l'attribuzione del punteggio derivante dalla corretta valutazione dei titoli presentati, ai sensi dell'O.M. del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 artt. 3, 7, 8 e allegato A/4.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Il *fumus* emerge dai motivi del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, atteso che alla ricorrente, con l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, viene negata la legittima aspettativa ad essere inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di II fascia della provincia di Roma per la classe di concorso dalla stessa richiesta, con conseguente ingiusta limitazione della possibilità di entrare in maniera, anche precaria, nel mondo del lavoro e lesione del c.d. "progetto di vita".

In tal senso, pertanto, si chiede che l'On.le T.A.R. adito Voglia sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ordinando alla resistente P.A. di rideterminarsi in ordine agli stessi alla luce delle

censure sollevate nel presente ricorso e disponendo, se del caso, l'inserimento, anche con riserva, della ricorrente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Roma - II fascia - per la classe di concorso B022.

Salvo ogni altro diritto.

Documenti allegati come da indice-foliario.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. n. 115/02 e ss.mm.ii.: il presente procedimento è di valore indeterminabile e lo stesso soggiace al pagamento del contributo unificato nella misura dimezzata di €. 325,00*, in quanto attinente a materia di pubblico impiego.

Napoli-Roma, 30 ottobre 2020

Avv. Angelo Bonito

AVVISO

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza Collegiale n. 419/2021 del 13.01.2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sezione III Bis, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei contro interessati”.

“Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo”.

Roma, 05 febbraio 2021

Avv. Angelo Bonito